CAMERA DEI DEPUTATI N. 1631-A

RELAZIONE DELLA VI COMMISSIONE PERMANENTE

(FINANZE E TESORO)

(RELATORE **BASSI ALDO**)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DELLE FINANZE
(TREMELLONI)

DI CONCERTO COL MINISTRO DEL BILANCIO
(PIERACCINI)

COL MINISTRO DEL TESORO
(COLOMBO EMILIO)

COL MINISTRO DELL'INDUSTRIA E COMMERCIO
(MEDICI)

E COL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE
(FERRARI AGGRADI)

alla Presidenza il 7 settembre 1964

—

Conversione in legge del decreto-legge 5 settembre 1964, n. 721, adottato ai sensi dell'articolo 77, comma secondo, della Costituzione, recante ritocchi al trattamento fiscale dello zucchero e degli altri prodotti zuccherini

Presentata alla Presidenza il 10 settembre 1964

ONOREVOLI COLLEGHI ! — In questi ultimi anni il rapido e consistente incremento nel consumo dello zucchero, cui non ha fatto riscontro un pari incremento della produzione, ha costretto il nostro Paese ad effettuare ingenti ed onerose importazioni dall'estero.

Onde incentivare l'incremento della superficie coltivata a bietole il Governo ha disposto una revisione del prezzo di cessione di tale prodotto all'industria, concretatosi con provvedimento del C.I.P. n. 1054 del 17 gennaio 1964 che ha elevato di lire 8,326 per ogni quintale-grado il prezzo delle bietole, per una polarizzazione media del 13,20, rispetto al prezzo vigente nell'agosto del 1963.

In tal modo la quota parte del prezzo dello zucchero che spetta ai bieticoltori passa da lire 85,71 a lire 96,70.

Con successivo provvedimento del C.I.P. n. 1056 del 6 febbraio 1964 sono stati inoltre ritoccati in aumento i compensi per le spese

di trasporto, per una incidenza di lire 3,86 su ogni chilo di zucchero. Complessivamente ai bieticoltori è stato riconosciuto un aumento di complessive lire 14,85 per ogni chilo di zucchero.

Una analisi del costo di trasformazione industriale delle bietole eseguita dai competenti uffici del C.I.P. accertava un incremento rispetto ai costi precedentemente accertati di lire 7,64 per chilogrammo di zucchero raffinato.

Anche il corrispettivo delle spese di distribuzione che era stato notevolmente contratto nell'agosto del 1963, richiedeva un lieve aumento, così da potersi globalmente valutare in lire 25 a chilogrammo l'aumentato costo di produzione dello zucchero dalla campagna fino al consumo.

Onde evitare che la rivalutazione conseguentemente necessaria si riversasse per intero sul consumo, il Governo ha ritenuto necessario procedere all'assorbimento di parte di detto aumento mediante una riduzione dell'imposta di fabbricazione in ragione di lire 15 al chilogrammo.

A tanto provvede il decreto-legge 5 settembre 1964, n. 721, che diminuisce (articolo 1) la predetta imposta da lire 4.800 a lire 3.300 per ogni quintale di zucchero di prima classe, avente, cioè, un rendimento in raffinato superiore al 94 per cento, e da lire 4.608 a lire 3.168 per ogni quintale di zucchero di seconda classe (con un rendimento in raffinato fino al 94 per cento).

L'articolo 2 fissa, correlativamente, le nuove aliquote di imposta per gli altri prodotti zuccherini, quali il glucosio solido e liquido, lo zucchero invertito solido e liquido, il maltosio ed il levulosio.

Con l'articolo 3 viene analogamente ridotta a lire 1.585 per quintale l'imposta di fabbricazione, istituita dall'articolo 7 del decreto-legge 8 settembre 1951, n. 750, convertito, con modificazioni, nella legge 1° novembre 1951, n. 1127, per il melasso con coefficiente di purezza inferiore a 63° destinato all'alimentazione umana.

L'articolo 4 provvede ad abrogare gli articoli 3 e 4 del decreto-legge 11 settembre 1963, n. 1180, convertito, con modificazioni, nella legge 19 ottobre 1963, n. 1442, in quanto assorbiti dal presente decreto.

Tenuto conto che, giusta le decisioni già adottate dalla Comunità Economica Europea, col 1° ottobre 1964 non potrà essere più applicata l'esenzione dal dazio doganale per lo zucchero di estera provenienza e considerato che le importazioni dello stesso prodotto da detta data e fino al 31 dicembre 1964 potranno fornire un gettito valutabile intorno ai 7 miliardi e mezzo, resta con tale somma assicurata la copertura del minor introito derivante dalle riduzioni dell'imposta di fabbricazione apportate col decreto in questione e che fino al termine del corrente esercizio finanziario può calcolarsi in lire 6.600.000.000.

In tal senso è l'articolo 5 del provvedimento.

Si è reso indispensabile far ricorso alla forma del decreto-legge perché sussiste la straordinaria necessità di evitare che l'aumento del prezzo dello zucchero, deliberato dal Comitato interministeriale del prezzi, ricada per intero sui consumatori, e l'urgenza di assicurare senza indugio l'approvvigionamento della derrata alla popolazione ed alle industrie utilizzatrici.

Per questi motivi la maggioranza della Commissione Finanze e tesoro vi propone di voler approvare il disegno di legge.

BASSI ALDO, *Relatore*.

DISEGNO DI LEGGE
DEL MINISTERO

—

ARTICOLO UNICO.

È convertito in legge il decreto-legge 5 settembre 1964, n. 721, recante ritocchi al trattamento fiscale dello zucchero e degli altri prodotti zuccherini.

DISEGNO DI LEGGE
DELLA COMMISSIONE

—

ARTICOLO UNICO.

Identico.